

Comune di CASTELFRANCO PIANDISCO'

Regolamento per la segnalazione di illeciti ed irregolarità nella P.A. *(Whistleblowing policy)*

Ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs 265/2001, della delibera A.N.AC. n°6 del 28 Aprile 2015
e Determinazione n° 12 del 28 ottobre 2015

1. Fonti normative, natura dell'istituto ed ambito di applicazione

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure finalizzate a prevenire e combattere il fenomeno della corruzione nelle attività della pubblica amministrazione.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento da legislatore ha un'accezione ampia definita nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.72 del 11/9/2013 e aggiornato con determinazione n.12 del 28/10/2015 e con determinazione n.831 del 3/8/2016. Il fenomeno corruttivo è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie del reato di corruzione, che è disciplinato negli artt. 318, 319 e 319 ter, del codice penale, e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Si può pertanto rilevare la sussistenza del fenomeno corruttivo non soltanto in presenza di fatti penalmente rilevanti ma anche in presenza di situazioni di "maladministration" intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Tra le misure anticorruzione figura, al comma 51 dell'art. 1 della suddetta legge che ha modificato il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 inserendovi l'articolo 54-bis, una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni.

Il menzionato articolo 54-bis prevede espressamente che “Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

Secondo la definizione fornita da “Transparency International Italia”, il segnalante (c.d. “whistleblower” che di seguito sarà indicato anche come “WB”) è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità.

In tale ottica l'obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante, dipendente del Comune di Castelfranco Piandiscò, indicazioni operative circa:

- a) i destinatari della segnalazione, che sono individuati in un nucleo strettissimo di persone;
- b) l'oggetto, i contenuti e le modalità della segnalazione;
- c) le forme di tutela che sono offerte a tutela dei dipendenti segnalatori, per evitare possibili ripercussioni sulla loro vita lavorativa.

La procedura per la segnalazione degli illeciti nel Comune nasce, dunque, con lo scopo di prevenire e/o ridurre il rischio corruzione tramite l'assunzione di responsabilità del

personale che, al corrente di condotte contrarie all'interesse dell'amministrazione, informa prontamente il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (di seguito denominato RPC) che avrà poi il compito di svolgere gli accertamenti del caso e prendere appropriate misure correttive.

Si sottolinea che tali segnalazioni verranno indirizzate al RPC in via esclusiva quale destinatario e gestore delle informazioni ricevute.

A tal fine l'Amministrazione comunale si è dotata di una procedura informatica accessibile sul portale intranet dell'Ente.

2. Oggetto

Ai sensi dell'art.54 bis del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico può segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

L'oggetto della segnalazione deve essere ricompreso tra i seguenti aspetti:

- condotte fraudolente e/o corruttive;
- condotte illegali (ad esempio furto, violenze, molestie, danni a beni e attrezzature di proprietà dell'Azienda, uso privato di beni aziendali);
- violazione dei codici di comportamento;
- condotte arrecanti danni patrimoniali e/o di immagine al Comune.

3. Modalità e contenuto della segnalazione

Le segnalazioni di cui all'articolo 2 vengono indirizzate in via esclusiva al RPC, in qualità di unico destinatario e gestore delle informazioni ricevute, mediante procedura informatica accessibile dal link <https://wb-castelfrancopiandisco.issos.it/> sul portale internet del Comune.

3.1. Registrazione dell'utente

Al primo accesso l'utente dovrà registrarsi inserendo, nell'apposita maschera:

- Nome e Cognome;
- proprio indirizzo e-mail lavorativo (la procedura accetta solo indirizzi con dominio aziendale);
- username (ATTENZIONE!: NON utilizzare come username il vostro nome e cognome ma un ALIAS o nome di fantasia);
- password.

3.2. Login ed accesso alla procedura

Una volta effettuata la registrazione, l'utente riceverà all'indirizzo di posta elettronica immesso una mail di conferma di registrazione, dopo la quale l'utente potrà accedere alla procedura tramite identificazione (Login) utilizzando il suo "Username" e "Password", per effettuare le eventuali segnalazioni.

3.3. Contenuto della segnalazione

La segnalazione dovrà riportare i seguenti contenuti:

- Data dell'episodio;
- Luogo dove si è verificato l'episodio;
- Soggetti che hanno tenuto la condotta illecita;
- Eventuali persone testimoni dell'accaduto;
- Descrizione quanto più dettagliata possibile dell'accaduto.

La procedura consente di allegare uno o più file (documenti, immagini, etc.) a supporto della segnalazione.

Una volta completato l'inserimento, la segnalazione verrà inviata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPC) ed il segnalatore potrà visualizzare il contenuto della propria segnalazione nell'apposito elenco.

4. Gestione delle segnalazioni

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPC) è il funzionario incaricato dal Sindaco di presiedere al processo complessivo di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed in particolare al processo di tutela del Whistleblower.

Attraverso le proprie credenziali di accesso il RPC potrà visualizzare tutte le segnalazioni fatte dai dipendenti senza tuttavia poterne conoscere l'identità.

Il RPC avrà il compito, da solo o avvalendosi del proprio gruppo di lavoro, di effettuare gli accertamenti necessari per la verifica dell'attendibilità della comunicazione, avendo l'obbligo di mantenere la riservatezza anche sul contenuto della segnalazione e sugli eventuali procedimenti che intende attivare.

In tutte le fasi della procedura vige la tutela della identità del segnalatore, che potrà essere rivelata soltanto nei casi previsti dalla legge. Le informazioni identificative vengono detenute

dall'Amministratore del sistema, che è una struttura esterna al Comune autorizzata a conservare le informazioni sull'identità dei segnalatori sui propri server dedicati, non accessibili ai dipendenti comunali.

L'identità del segnalante potrà essere resa nota solo nei seguenti casi:

- con il consenso del segnalatore;
- se la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato in caso di indagini disciplinari e vi sia il consenso del segnalatore alla rivelazione della sua identità.

Il procedimento da parte del RPC deve essere completato in 30 giorni dal ricevimento della segnalazione: il RPC dovrà inviare formale richiesta, a firma congiunta del Sindaco, all'Amministratore del sistema informatico (unico autorizzato ad accedere alle identità dei segnalatori). Le informazioni richieste verranno inviate dall'Amministratore del sistema tramite canali riservati al RPC.

5. Forme di tutela del Whistleblower

La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti del Comune.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente

l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

b) all'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità che provvederà, laddove lo riterrà opportuno, a darne tempestiva comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

6. Responsabilità del Whistleblower

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

7. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla vigente normativa nazionale in materia, alle Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC) con delibera n. 6 del 28 Aprile 2015 ed all'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione del 28 ottobre 2015 (Determinazione A.N.AC. n°12).

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione di approvazione del medesimo.